



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
**12/12/CU7/C11/C4**

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1 RECANTE: "DISPOSIZIONI  
URGENTI PER LA CONCORRENZA, LO SVILUPPO DELLE  
INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ" (A.S. 3110).**

***Punto 7) O.d.g. Conferenza Unificata***

Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", è stato adottato dal Governo in un contesto internazionale che vincola oltremodo le politiche economiche degli Stati sul versante della crescita. Pertanto la scelta è stata quella di agire rimuovendo gli ostacoli che impediscono al sistema produttivo di essere competitivo.

Le misure in esame incidono così soprattutto nell'area dei servizi e delle infrastrutture che condizionano fortemente le potenzialità di crescita delle imprese.

Si condivide l'ampia portata del provvedimento anche se esso appare, per certi versi, non sufficientemente incisivo in altri settori chiave, quali ad esempio quelli del sistema bancario e delle assicurazioni, dove sono stati introdotti meri meccanismi di tutela del consumatore e non pregnanti riforme a favore della concorrenza.

Il provvedimento alterna norme di carattere generale, che necessitano di disposizioni attuative, con interventi puntuali su singoli settori di attività economiche che, al contrario, risultano immediatamente applicabili. La seconda modalità appare più coerente con lo strumento del decreto legge, nonché più idonea a produrre effetti nell'immediato.

**Per quanto riguarda le norme di carattere generale le Regioni intendono segnalare preliminarmente alcune evidenti criticità derivanti, in particolare, dall'introduzione degli articoli 1 (in materia di liberalizzazione delle attività economiche) e 4 (in materia di tutela della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali). Per le osservazioni puntuali sui restanti articoli e gli eventuali emendamenti proposti, si rinvia ai singoli documenti riportati in allegato.**

In merito all'**articolo 1**, si sottolinea che esso si pone in linea di continuità con analoghe norme introdotte da precedenti provvedimenti legislativi (articolo 3 del DL 138/2011 e articoli 31 comma 2 e 34 del DL 201/2011) e, pur condividendone le finalità, si esprimono le perplessità di seguito riportate.

Da un esame approfondito della norma appare evidente che sussistono problemi di raccordo con tali precedenti disposizioni, in particolare con l'articolo 3 del DL 138/2011 che viene salvaguardato espressamente dalla disposizione in oggetto generando problemi interpretativi che non possono essere superati neppure con il criterio della successione delle leggi nel tempo.



Il Governo interviene su altri delle Regioni e delle Enti Locali già adottati, non per omesso o cattivo esercizio di poteri legislativi/amministrativi ad essi affidati, ma per il solo fatto che ritenga tali atti in contrasto con una generica, indefinita ed imdefinibile finalità di tutela della unità economica o di tutela della concorrenza. Non si tratta perciò di sostituzione in senso tecnico, che presuppone un'interzia o un inadempimento, ma di un meccanismo che consente al Governo di svolgere un ampio giudizio di merito sugli atti delle regioni e degli enti locali che si basa su parametri quanti in corrispondenza di tutele concorrenti con una generica, indefinita finalità di tutela della unità economica o di tutela della concorrenza.

Altrettanto peraltro è l'articolo 4 che assicura alla Presidenza del Consiglio una funzione di monitoraggio della normativa regionale e locale, per verificare le eventuali disposizioni in questione e lo stato della finanza regionale, sia perché del tutto carente sul piano della Presidenza del Consiglio assegna un termine agli Enti per rimuovere i limiti alla concorrenza, contastanti con la tutela o la promozione della concorrenza. In presenza di tali disposizioni la Presidenza del Consiglio deve agire nel più breve tempo possibile.

Quest'ultima previsione, che generalmente si riscontra in altri articoli del testo di legge, va rimossa sia dall'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 2010.

In questione è la legge n. 78 del 2010, secondo cui la stabilità della misura stabilita dal comma 5 del medesimo articolo 20, nonché termini di indebitamento netto, nella misura stabilita dal comma 5 del medesimo articolo 20, nonché concorsi alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati, a decorrere dall'anno 2012, in predezione di elementi costitutivi di valutazione della virtuosità della legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale disposizione esenta gli enti che risultano collocati nella classe più virtuosa dal decreto adeguamento costituzionale approvato il 31 dicembre 2012. Inoltre viene previsto che principi e alle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2012. Inoltre viene ordinamente la costituzione, nei confronti di Regioni, Province e Comuni che non adeguano i profili ordinamentali che, al contrario, prevede l'esercizio di poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 120 dello stesso riguardo andrebbe censurata la disposizione introdotta al comma 4 del sudetto articolo 1 inadempiente.

Il processo di liberalizzazione dei mercati dei servizi è avvenuto così in modo partecipato da tutti i soggetti istituzionali senza bisogno di introdurre meccanismi sanzionatori in caso di eventuali inadempienze.

Si coglie l'occasione per sottolineare come l'esercizio della funzione legislativa in materia di liberalizzazione costituzionalmente garantite, pena ingenerare conflitti istituzionali, confusione ed incertezza per gli operatori economici e i cittadini. Al riguardo andrebbe mutuata la positiva esperienza di collaborazione istituzionale, portata avanti nella fase di recezione di direttiva servizi, che ha determinato l'introduzione di norme nazionali e regionali coerenti tra loro e immediatamente applicabili anche in assenza della costituzionalità di certi elementi di valutazione della virtuosità della legge 15 luglio 2011, n. 111. Stato e le Regioni per una precisa definizione del conflitto tra le rispettive competenze della concorrenza deve necessariamente essere preceduto da un approfondimento comune tra lo Stato e le Regioni per garantire la concordia di concorrenti, che potrebbe essere di natura concordabile ad altre materie di competenze esclusiva regionale. E' pertanto necessario un confronto fra il Governo e le Regioni per gestire al meglio la fase attuativa del processo di liberalizzazione.

L'esercizio delle competenze esclusive in materia di tutela della concorrenza da parte dello Stato deve sempre essere esercitata mediante norme puntuali di settore per evitare di andare a collidere con disposizioni regionali pressistenti che potrebbero intenerci ancora vigenti in quanto ricordabili ad altre materie di competenze esclusiva regionale. E' pertanto necessario un confronto fra il Governo e le Regioni per gestire al meglio la fase attuativa del processo di liberalizzazione.

Inoltre la norma non prevede meccanismi di coinvolgimento delle Regioni nella fase attuativa della stessa, soprattutto relativamente all'individuazione delle restrizioni vietate o consentite, in quelle materie che interessano competenze regionali.



Roma, 2 febbraio 2012

Per quanto premesso le Regioni ritengono indispensabile l'attivazione immediata di un tavolo di controllo permanente che consenta la definizione di un percorso condiviso di attuazione delle riforme proposte volte a rendere le stesse coerenti con il sistema di prerogative regionali, costituzionalmente garantite.

Tra gli articoli che introducono norme di immediato impatto sull'assetto delle competenze regionali, certamente sono da segnalare gli articoli 25, sui servizi pubblici locali, e 35, sulla sospensione del funzionamento della cassa delle Regioni, per i quali, invitando alle osservazioni puntuali in allegato, si evidenzia sin d'ora l'assoluta necessità di una verifica congiunta.

La norma presenta dunque, rispetto al potere legislativo regionale, il rischio di un contrasto con il sistema costituzionale, il quale prevede che l'esercizio dei differenti poteri legislativi spettanti allo Stato e alle Regioni trovi il proprio sistema di garanzie nell'ordinario meccanismo di impugnazione in via diretta avanti alla Corte costituzionale.

Non veniamo condizionate dai loro desideri.

Le leggi statutarie sul meccanismo dell'impugnazione avanti alla Corte Costituzionale — e amministrativi validi ed efficaci, o potrebbe intervenire esso stesso per modificare direttamente, ove tali modifiche poter riformare il sistema costituzionale basato sull'esercizio dei differenti poteri legislative

Il Governo in tal modo ha la possibilità di imporre interventi per modificare atti legislativi — in



APPENDICE AL PARERE SU DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGI 24 GENNAIO 2012 N. 1 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA,  
LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ" ED I RIFLESSI  
PIÙ RILEVANTI SULLE COMPETENZE REGIONALI  
OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 11, 17, 25, 35, 36, 37, 41, 56, 57, 61  
bis (aggiuntivo), 74

APPENDICE AL PARERE SU DDL DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGI 24 GENNAIO 2012 N. 1 "DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CONCORRENZA,  
LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E LA COMPETITIVITÀ" ED I RIFLESSI  
PIÙ RILEVANTI SULLE COMPETENZE REGIONALI  
OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI AGLI ARTICOLI 11, 17, 25, 35, 36, 37, 41, 56, 57, 61  
bis (aggiuntivo), 74



- Il punto 7 è soppresso

- finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale".
- provincie autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell'accesso al desiderata sanita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le dell'intera verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 sogggetto alla verifica annuale del comitato del presente comma costituisce adempimento provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento
- Al punto 2, quarto capoverso soprime il seguente periodo: "L'adozione dei
- "entro 60 dovrà essere aggiomato il DPCM 398/94".
- Al punto 2, al terzo capoverso, dopo le parole "farmacia rurale sussidiaria" aggiungere
- Al punto 2 terzo capoverso sostituire le parole "30 giorni" con "120 giorni"
- Al punto 2 al terzo capoverso, soprime le parole "ed esami"
- "secondo la normativa regionale".
- Al punto 2 primo capoverso, dopo le parole "provvedono ad assicurare" aggiungere
- Al punto 2 primo capoverso, sostituire le parole "120 giorni" con "360 giorni".

## Emendamenti

Comunque ed in via subordinata si propongono i seguenti emendamenti:

In via pregiudiziale si evidenzia che le disposizioni riguardano l'organizzazione dei servizi sanitari regionali e dovrebbero essere oggetto di INTESA tra Governo e Regioni.

La disposizione in esame ridefinisce i parametri per l'autorizzazione all'apertura di nuove farmacie, affidando alle Regioni il compito di approvare il provvedimento recante la ridefinizione delle piante successive 30 giorni, bandire un concorso straordinario per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti. Al di là della necessità di coniugare le esigenze di potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutico e di intervenire sulla accesso alla titolarità delle farmacie con i tempi previsti dalla procedura e da una programmazione adeguata, si segnala che l'adozione di tali provvedimenti costituisce un ulteriore adempimento soggietto a verifica annuale da parte del comitato e del tavolo tecnico di monitoraggio degli adempimenti sanitari, ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (da eliminare).

*modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci*

*potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie e*

## ARTICOLO 11



- legge 1/2012 ha prolungato il termine di adeguamento al 31 dicembre 2012.  
 dall'entrata in vigore del decreto legge medesimo (5 luglio 2012). L'articolo 17 del decreto  
 impianti già esistenti a dorso di dispositivo self-service pre-pagamento entro un anno  
 • si dispone una modifica al comma 6 dell'art. 28 del decreto legge 98/2011 che obbligava gli

**I) al comma 4:**

**pariolarie:**

Ora con l'art. 17 DL. n.1/2012 si introduce modifiche al suddetto articolo 28 e, in

E' intervenuto, successivamente, anche l'art. 28 decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  
 urgenzi per la stabilizzazione finanziaria).

Conseguentemente, al fine di rimuovere gli ostacoli censurati a livello comunitario, tutte le  
 Regioni, pertanto, hanno ritenuto necessario procedere alla predisposizione di una nuova  
 programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione carburanti stradale e  
 autostradale. Si è intervenuti da un lato attraverso la predisposizione di indirizzi e criteri atti a  
 regolare gli interventi di adeguamento e sviluppo della rete distributiva, dall'altro mediante  
 modifica di quelle disposizioni relative alla distribuzione carburante la  
 necessarie per l'adeguamento ai principi comunitari soprattutto nonché alla novella  
 normativa statale. Fra gli interventi normativi adottati riemergono anche quelli relativi  
 all'eliminazione dei limiti di superficie per i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e  
 periodica installati negli impianti di carburante.

Come precisato al comma 18 del suddetto articolo 83-bis, tale potere viene esercitato dallo Stato  
 in ambito di propria competenza esclusiva in materia di "tutela della concorrenza" nonché nella  
 "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali", ai  
 sensi di quanto stabilito dal novellato articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettere e) e m).

L'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 ha previsto la soppressione dei  
 "vincoli con finalità commerciali" sanando che "... l'installazione e l'esercizio di un impianto di  
 distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al  
 rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingimenti numerici, distanze  
 minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono  
 restrizioni o obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area,  
 attivita e servizi integrativi".

A seguito della Procedura di infrazione dell'Unione europea nei confronti dell'Italia (n.  
 2004/4365) sono stati adottati, in materia di distribuzione carburanti una serie di disposizioni a  
 livello nazionale volte a rimuovere le disposizioni censurate a livello comunitario.

**Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti**

**ARTICOLO 17**



E' risaputo che la scarsa diffusione di veicoli pubblici e privati alimenterà ancora compatti trova storicamente causa nella lacunosa rete distributiva di metano e GPL: anche nelle Regioni maggiormente servite da questi carburanti, gli impianti con GPL raggiungono circa il dieci per cento del totale e quelli con metano il cinque per cento. La campagna di diffusione degli autoveicoli pubblici è privata a metano e GPL opera dal Governo e da alcune Regioni, per trovare comunità anche concuse le politiche pubbliche di incentivazione economica, deve pertanto essere supportata da una rete distributiva la più completa ed efficiente nel minor tempo possibile.

Di tacche ne deriva che la previsione dell'obbligo dell'utilizzo dei carburanti eco-compatibili deve essere letta esclusivamente nell'ottica di cui sopra e cioè ai fini della tutela ambientale e della salute pubblica.

Su tale punto è opportuno ricordare che sia lo Stato che tutte le Regioni avevano adottato diverse misure per incentivare l'utilizzo di autovetture a metano e gpl.

2) al comma 5 si stabilisce che l'obbligo di prevedere più tipologie di carburanti, ivi inclusa il metano per autotrazione, non può essere previsto se comporta ostacoli tecnici o oneri economici ecessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

E, evidemente che si remunerisce imponitamente un limite di superficie per l'esercizio della tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq in evidente contrasto con quanto previsto al comma 17 dell'art. 83-bis della L. n.133/2008 ma in evidente contrapposizione con quanto previsto al comma 17 della L. n.133/2008 ma soprattutto non si comprende perché un limite di superficie per i tabacchi e non per le altre attività accessorie poste che nella stessa lettera b) si fa riferimento all'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto.

“b) l'esercizio della attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di amplessa della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi senza gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq”;

- si sostituisce il comma 8 dell'art. 28 del DL 98/11 ed in particolare alla lettera b) si afferra che:

In conseguenza degli aspetti sopra rilevati si ritene opportuno valutare se: I l'obbligo di dotare di self-service pre-pagamento tutti gli impianti già esistenti si configuri come una restrizione all'esercizio di una attività economica; se tale restrizione sia proporzionata alle finalità pubbliche perseguite, tenuto in considerazione che la percentuale di impianti effettuati attualmente consente già ai consumatori la scelta tra le tipologie di servizi "servito" e "self-service pay".

Inoltre anche l'articolo 1, comma 1, lett. b), del decreto Legge 1/2012 prevede l'abrogazione delle norme che pongono "divieti e restrizioni" alle attività economiche "non adeguati o non proporzionali alle finalità pubbliche persegue".

Successivamente all'entrata in vigore del d.l. 98/2011, il decreto Legge 138/2011, all'articolo 3, successivamente all'entrata in vigore del d.l. 98/2011, e il decreto Legge 201/2011, all'articolo 34, comma 9, lettera i), e il decreto Legge 201/2011, all'articolo 34, comma 3, lettera g), hanno abrogato le restrizioni disposte dalle norme vigenti, concernenti "l'obbligo di formulari specifici servizi complementari all'attività svolta".



L'imposta regionale può essere differentiata in relazione al luogo di ubicazione dell'imposta di distribuzione, tenendo conto di condizioni particolari di mercato.

Gli uffici delle Dogane effettuano l'accertamento e la liquidazione dell'imposta regionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta, sulla base delle modalità trasmissione alle Regioni i dati relativi alla quantità di benzina saturata nei rispettivi territori.

Per la riscossione coattiva, gli interessati di mora, il contenuto di accisa sugli oli minerali, 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di disciplina dei comitati di regione stabiliti dall'articolo 1 del decreto ministeriale 30 luglio 1996 del Ministro delle Finanze, e 12 a 14 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di disciplina dell'impresa quale per la individuazione dell'organo amministrativo competente.

Le Regioni hanno facoltà di svolgere controlli sui soggetti obbligati al versamento dell'imposta e di dar risultanti dalla registrazione fiscale tenute in base alle norme vigenti, al fine di segnalare eventuali infrazioni o irregolarità all'organismo competente per l'accertamento.

Le modalità ed i termini di versamento, anche di eventuali rate di acconto, le sanzioni, da stabilire in misura al momento dell'immissione in uso.

„L'imposta regionale sulla benzina per autorizzazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, è dovuta e versata direttamente alla Regione dati suggeriti titolari dei depositi commerciali assoluta o dei depositi fissati che trasferiscono la benzina per autorizzazione agli impianti di distribuzione, ivi compresi quelli ad uso privato, ubicati nel territorio regionale anche per volumi di prodotto inferiore ai 10.000 metri cubi, sulla base dei quantitativi risultanti dai documenti emessi

Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è così riformulato:

**MODIFICHE AI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE (IRBA)**

Emendamento

Inoltre, il processo di liberalizzazione del settore dei carburanti deve accompagnato da un percorso di semplificazione degli adempimenti fiscali connessi alla gestione dell'imposta regionale sulla benzina per autorazione (IRBA).

Ciò comporterà la completa vanificazione di tale disposizione.

Ne deriva, come appare del tutto evidente, che chiunque porta addurre o ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, al fine di evitare l'adempimento di tale obbligo.

Ora si afferra che tale obbligo può essere evitato qualora comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

Quindi al fine di incrementare la diffusione di carburanti ecocompatibili quali metano e GPL, e in linea con le politiche di tutela ambientale seguite da tutte le Regioni italiane ma anche a livello europeo, in molte regioni si era stabilito che tutti i nuovi impianti devono essere dotati, oltre che di prodotti di benzina e gasoli anche di un prodotto a scelta tra metano e GPL, in considerazione del fatto che negli ultimi 5 anni soprattutto il metano ha avuto una particolare sviluppo con una sempre maggiore diffusione di auto alimentate con tale prodotto; i dati di fonte Ministero dei Trasporti segnalano un deciso incremento di prodotti di alimentazione per auto.



Ciascuna Regione risiede, contabilizza e dà quietanza delle somme versate, secondo le proprie norme di contabilità.” Alla luce delle modifiche normative introdotte dall’articolo 17 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, il presidente emendamento è reso a rendere più snello, razionale ed efficiente il governo gestionale dell’imposta regionale sulla benzina per autorizzazione (IRBA) eventualmente istituita dalle Regioni ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

#### Relazione



Il comma 13 dell'art. 4 del D.L. n. 138/2011 fissava a 900.000 euro annui la soglia economica per gli affidamenti in house. Nella segnalazione al Governo del 26 agosto 2011, l'Autorità Garante per la Concordanza ed il Mercato aveva osservato come tale soglia apparisse oggettivamente elevata tanto da poter determinare per alcuni settori di attività economica una sorta di quasi integrale dei necessari meccanismi di apertura per il mercato. Diversamente, nella successiva segnalazione del 5 gennaio 2012, l'AGCM riteneva preferibile non modificare la soglia economica dei 900.000 euro annui, ritenendo necessario precisare al comma 13 che l'affidamento in house è consentito solo quando non sia possibile procedere alla liberalizzazione, e risultino i benefici derivanti dalla

## 2) Affidamenti in house

Come noto, l'art. 4 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto il principio della liberalizzazione di tutte le attività economiche oggetto di servizi pubblici locali prevedendo che gli enti, all'esito di apposita

1) Delibere quadro in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica

Le principali novità introdotte dall'art. 25 cit. sono di seguito indicate unitamente ad alcune prime note di commento.

premette che l'art. 25 del decreto Legge n. 1 mettere in essere nei seguenti ambiti:

- 1) riservate in più punti la disciplina generale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/11, e successivamente modificato con la legge di stabilità n. 183/2011 (d'ora in poi art. 4 del D.L. n. 138/2011), seppur salvaguardando l'impianto complessivo;
- 2) modifica l'art. 114 del TUEL che disciplina il regime giuridico delle aziende speciali e delle istituzioni;
- 3) integra il D.L. n. 138/2011 con un nuovo articolo (art. 3 bis, "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali").

*Promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali*



La nuova disciplina modifica le disposizioni contenute nello stesso articolo.  
L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nello stesso articolo.  
La nuova norma innova il precedente comma sostanzialmente eliminando il trasporto ferroviario  
regionale dal nuovo settore c.d. settori esclusi. Ne conseguue che il trasporto ferroviario  
seguito della modifica apporata, rientrebbe pienamente nel perimetro di applicazione della  
disciplina generale dei servizi pubblici locali di cui all'art. 4 del D.L. 138/2011.

#### 4) Trasporto ferroviario regionale

Si osserva che la disposizione normativa che abbassa la soglia economica oltre la quale non è ammesso il ricorso all'*in house*, produce non soltanto l'effetto di restringere ulteriormente le ipotesi di ammissibilità delle gestioni *in house*, ma anche quello di ampliare il numero delle gestioni dirette destinate a cessare perché non più conformi in base al nuovo valore economico introdotto. Le scadenze, sebbene posticipate, restano comunque assai ravvicinate. Merita rammentare che anche il comma 32 è stato sottoposto al vago di legittimità costituzionale, su iniziativa di alcune Regioni.

Una deroga alla cessazione degli affidamenti non più conformi di cui alla lett. a) è introdotta a favore di quelle aziende che si accappreranno per servire un bacino di dimensione almeno provinciale. La disposizione si privilegia di promuovere la crescita dimensionale delle imprese in modo da avere un unico gestore a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi dell'art. 3 bis, anche allo scopo di favorire economie di scala e di superare mercati dei servizi pubblici locali rispetto a quelli privati. Le aziende che si accappreranno entro la data del 31 dicembre 2012 potranno usufruire di ulteriori tre anni di continuazione nell'affidamento *in house*.

La nuova disciplina modifica il regime transitorio previsto dal comma 32, lettere a) e b), del D.L. n. 138/2011 sostituendo le scadenze ivi fissate per la cessazione degli affidamenti non più conformi: più specificamente, gli affidamenti di cui alla lettera a) fra cui, in particolare, quelli diretti relativi a servizi sopra la soglia economica (ora fissata a 200.000 euro annui) o disposti in assenza dei requisiti comunitari, dovranno cessare alla data del 31 dicembre 2012 in luogo del 31 marzo 2012 mentre le gestioni di cui alla lettera b) affidate direttamente a società miste, qualora la selezione sia avvenuta senza garra a doppio oggetto, dovranno cessare alla data del 31 marzo 2013 in luogo del 30

### 3) Regime transitorio degli affidamenti non conformi

gestione *in house*, anche rispetto all'affidamento con gara. Tale chiarimento, ad avviso dell'Autotrasporti, era necessario per evitare di considerare erroneamente *in house* come forma ordinaria del servizio quando il valore dello stesso è pari o inferiore alla soglia prefissata.

La misura normativa introdotta dal Governo, nel recepire la prima segnalazione dell'AGCM, abbassa la soglia di valore per gli affidamenti *in house* da 900.000 a 200.000 euro annui. La conseguenza evidente è che tale nuovo criterio riduce ulteriormente la possibilità per gli enti locali di ricorrere allo strumento dell'*in house* nel caso in cui intendano procedere all'attribuzione di diritti di esclusiva. Merita rammentare, in questa sede, che il vecchio comma 13 è stato considerato da alcune Regioni lesivo del principio preferenziale proprio perché introduceva un limite di valore per il ricorso all'*in house* (ossia la soglia economica dei 900.000 euro annui) non previsto in alcun modo nel diritto comunitario. Attualmente la questione è al vago (non si sa se si tratta di una legge nazionale o di una legge europea).



All'art. 25, comma 9, lett. b), dopo le parole: "Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario" sono aggiunte le seguenti: "di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 422/1997".

All'art. 25, comma 9, lett. a), le parole "il servizio di trasporto ferroviario regionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422" sono sopprese.

### Emodamento n. 3-4-5

L'emendamento è collegato al successivo emendamento n. 11.

L'effettiva liberalizzazione del settore presuppone l'acquisizione della piena disponibilità funzionale delle aree per la logistica e del materiale occorrente per l'espletamento del servizio.

#### Relazione

All'art. 25, comma 9, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: "a-bis) Le società di gestione del servizio di trasporto pubblico, su ogni modalità, garantiscono la disponibilità del materiale necessario per l'espletamento del servizio, dei beni strumentali e delle relative pertinenze necessarie, consentendo alla stazione appaltante di offrire piena trasparenza delle condizioni economiche di subentro, anche sulla base di quanto previsto al successivo art. 36, co. 1, lett. a), n. 5-bis".

### Emodamento n. 2

Il rigido regime transitorio in essere, prescritto dalla normativa in oggetto, presenta aspetti discriminante distorsivi della concorrenza, nonché violati dei generali principi di non chiarimento e di parità di trattamento sancti a livello comunitario. Si propone, pertanto, di conformità più essere verificata dalla Concorrenza e del Mercato, a presidio dei principi di concorrenza dell'autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a presidio dei principi di trasferimento delle risorse per l'integrale copertura dei contratti fino alla scadenza del primo dell'autorità Garante della Concorrenza del Mercato. In caso di verifica positiva, lo Stato assicura il trasferimento delle risorse per l'integrale copertura dei contratti fino alla scadenza del primo esenzio."

All'art. 25, comma 9, lettura b), dopo le parole: "o sottoscritti in conformità all'articolo 5" sono aggiunte le seguenti: "6 e"; alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "La predetta conformità può essere verificata dall'amministrazione affidante anche attraverso il parere dell'autorità Garante della Concorrenza del Mercato. In caso di verifica positiva, lo Stato assicura il trasferimento delle risorse per l'integrale copertura dei contratti fino alla scadenza del primo esenzio."

### Emodamento n. 1

Su questo ultimo aspetto, per lo specifico settore del trasporto ferroviario si rende necessario proporre i seguenti emendamenti:

regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 ed in conformità all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.



Viene nuovellato l'art. 114 del TUEL che, come noto, reca la disciplina delle aziende speciali e delle istituzioni. La principale novità consiste nel fatto che - a decorrere dal 2013 - sia le aziende speciali che le istituzioni saranno sottoposte al patto di stabilità interno secondo modalità da definirsi con apposito decreto. A tal organismo, inoltre, si dovranno applicare tutte le disposizioni relative negli ultimi anni dal legislatore al fine di contenere la spesa pubblica, ossia quelle che prevedono, a carico degli enti locali, divieti o limiti alle assunzioni, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura redistributiva o indennitaria per consulenza anche degli amministratori, obblighi di vigilanza limiti alle partecipazioni societarie degli enti locali, imponendo precisi obblighi di vigilanza in capo agli enti locali stessi. Si prevede, infine, che sia le aziende speciali che le istituzioni dovranno applicare le disposizioni del decreto legislativo n. 163/2006.

6) Aziende speciali

Si prevedono alcuni obblighi informativi il cui indempimento potrebbe comportare l'applicazione di sanzioni amministrative: in particolare i concessionari e affidatari di servizi pubblici locali saranno obbligati a fornire a comuni che vogliono bandire una gara per l'assegnazione dei servizi tutte le informazioni a ciò utili (caratteristiche tecniche degli impianti, rivalutazioni, ammortamenti, ecc.).

### 3) Obblighi informativi dei concessionari

La designazione di bacini ottimali risponde all'esigenza di formare tutti i funzionamenti economici sostenibili. Tuttavia, non è auspicabile la definizione di una dimensione minima provinciale e non di una tendenziale di riferimento. Ad esempio, nel caso di bacini urbani molto grandi, è noto che l'apertura al mercato si ottiene attraverso il frazionamento in più lotti ottimali di circa 10.000.000 di chilometri. Analogamente, nel caso di servizi suburbani che collegano bacini di piccoli comuni caratterizzati da interrelazioni istituzionali (ad esempio scuole, asl, INPS, ecc., distribuite su più comuni limitrofi che costituiscono una conurbazione), il bacino ottimale sarebbe ben inferiore al territorio provinciale, mentre una pianificazione di livello provinciale non soddisfarebbe la domanda e sarebbe finanche disconveniente.

All'articolo 25 comma 1, lett. A, punto 1, le parole "comunque non inferiore alle dimensioni delle province provinciali e" sono eliminate.

## Emento n. 6

**Riqualificazione** Le proposte di emendamento seguono la logica dell'economia di scala e quella di mercato un settore strategico, come quello del trasporto ferroviario passaggeri, in un ambito regionale che può produrre occasione di interesse anche in relazione agli aspetti di efficienziamento e razionalizzazione, con ulteriori obiettivi che sono, tra i più importanti: l'unica tariffa regionale (oggi non possibile o di difficile attuazione tra vettori diversi) e la spinta a creare Società ferrovie di valenza regionale.

All'art. 25, comma 9, lett. b), è aggiunta la seguente: „b-bis) Con riguardo al trasporto pubblico regionale ferroviario di cui all'art. 8 del D. Lgs 422/1997, nelle more delle stesse, i servizi possono essere affidati o prorogati fino alla scadenza naturale di cui alla precedente lettera b), al fine di favorire l'espletamento di una unica gara per i servizi ferroviari in ambito regionale.”.



per le consulenze anche degli amministratori".  
contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura redditiva o indennitarie e stabilitiscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, dell'articolo 35 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché delle disposizioni che personalle e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 della legge 14 aprile 2001, n. 138/2001, che stabilisce criteri e modalità per il reclutamento della società "adottano, con proprie provvedimenti, la norma prevista che le medesime legittimità costituzionale. Infine, quanto al personale Regioni in quanto retinuta di dubbia al patto di stabilità è stata impugnata da alcune Regioni esistenti. Si rammenta, peraltro, che innovativa di quelle appena adottate rispetto a quelle già esistenti. La disegnata in house la disposizione dell'art. 4, comma 14, del D.L. 138/2011 che associa la società in house sono già contenute nell'art. 4 del D.L. 138/2011, e quindi occorrerà capire la portata applicare il codice degli appalti per l'acquisto di beni e servizi. Norme di tenore analogo con apposito decreto. Il nuovo articolo 3 bis, inoltre, impone alle società in house di associata la società affidatarie in house al patto di stabilità secondo modalità da definire

•

dell'ambito o del bacino;

evidenza pubblica da parte delle Regioni e degli enti locali o degli enti di governo locali comma 3, del D.L. n. 98/2011, l'applicazione delle procedure di affidamento dei servizi a decorrere dal 2013 eleva a elemento di valutazione della virtuosità ai sensi dell'art. 20,

•

organizzazione in via generalizzata;

imutile decorso del termine. La norma potrebbe voler estendere tale modalità di sostitutivo del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 8 della legge 131/2003 nel caso di territorio provinciale. Il termine appare pertinente in quanto si prevede l'intervento territoriale ottimale entro il termine del 30 giugno 2012, in un ambito non inferiore al territorio provinciale. Aggiungendo che le Regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambito o bacino

•

Come detto in premessa, l'art. 25, qui in commento, aggiunge l'art. 3 bis "Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali" al D.L. n. 138 del 2011. Il nuovo articolo, fra l'altro, prevede:

#### 8) Articolo 3 bis del D.L. n. 138/2011

Viene modificato l'articolo 201 comma 4 del d.lgs. 152/06 smi, relativo alla disciplina del servizio di gestione integrata dei rifugi urbani, consentendo l'affidamento della gestione ed erogazione del servizio congiuntamente o meno alle attività di gestione e realizzazione degli impianti (prima era consentito solo congiuntamente). Vene anche modificato l'art. 201, comma 4, lettera b) nonché l'affidatario deve comunque garantire l'accesso a tariffe regolate e predeterminate e le potenzialità inserito un comma aggiuntivo dove è disposto, per impianti i cui titolari non sono enti locali, che consente l'attribuzione dei diritti di esclusiva, di cui all'art. 4 c. I del D.L. n. 138/11, e smi.

#### 7) Gestione integrata dei rifugi



Il presente emendamento esplicita che la centralizzazione delle giacenze presso i tesoreri regionali non produrrà effetti negativi sull'obiettivo di assicurare la velocizzazione dei tempi di pagamento ai fornitori, alle imprese e ai cittadini.

*"All articolo 35, comma 9, dopo le parole „15 marzo 2012.“ è inserito il seguente periodo: „Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di velocizzazione dei tempi di pagamento, le disposizioni di cui al presente comma non comportano limitazioni al pieno ed effettivo utilizzo delle disponibilità di cassa da parte delle Regioni“.*

## *Emendamento n.º 2*

**Rela<sup>zione</sup>** Il presente emendamento, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 35, comma 7, dispone il ripristino dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 68-2011, che stabilisce la condizione tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 42-2009, dell'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 30. In tal modo, viene confermato il ruolo degli Enti Territoriali nella definizione delle linee di indirizzo sulla politica fiscale.

All'articolo 35, è abrogato il comma 7.

Endamento n. I

## **MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35**

*Misure per la tempestività del pagamento, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica*



All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: "gli schemi" sono sostituite dalle seguenti: "gli indirizzi per l'adozione da parte degli Enti competenti".

#### Emodamento n. 4

L'emendamento mira a precisare che le condizioni minime di qualità dei servizi devono essere individuate secondo criteri territoriali e trasportisticci, per tener conto delle diverse realta territoriali e dei diversi standard minimi di qualità dei servizi già erogati.

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 3, dopo la parola "sovvenzionali" sono inserite le seguenti parole: "individuate secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta."

#### Emodamento n. 3

In considerazione delle attività attribuite all'Autorità indipendente per la regolazione dei trasporti, è necessario definire le modalità di confronto con le Regioni nelle varie fasce di attività infrastrutturale autostradale di interesse regionale, oltre a essere titolari di competenza legislativa D'altronde, le Regioni sono esse stesse ente di programmazione per la realizzazione di regionali concorrenti riguardo ai porti, aeroporti e grandi reti di trasporto.

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, dopo le parole "e in particolare" inserire le seguenti: "sentita la Conferenza Stato-Regione e Province autonome";

#### Emodamento n. 2

L'emendamento è volto a salvaguardare, in coerenza con la riforma del Titolo V e dell'art. 117, co. 4, della Costituzione, la competenza esclusiva residenziale delle Regioni nel settore dei trasporti. Conseguentemente, si ritene opportuno che l'Autorità intervinga in tale settore laddove le Regioni non abbiano già attuato un percorso di liberalizzazione nelle specifiche materie, coerente con i principi indicati nello stesso articolo 36.

All'art. 36, comma 1, lett. a), le parole "previste dalla vigente normativa", sono sostituite dalle seguenti: "previste nel settore dei trasporti dalla normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuarie assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo."

#### Emodamento n. 1

**R**egolazione indipendente in materia di Trasporti

### **A**RTICOLO 36



Il primo emendamento, chiedendo l'intesa con le Regioni per la definizione dei criteri per la relazione pubblico-finanziaria delle istituzioni, determina che denaro e per l'assegnazione delle tracce, mira a tutelare la tipologia di servizi

Dopo le parole "e della capacità" aggiungere le seguenti: ",garantendo prioritariamente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell'utenza pendolare.".

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 7, dopo la parola "determinare" sono aggiunte le parole: "d'intesa con la Conferenza Stato-Regione e Province autonome".

Emendamenti n. 7-8

L'emendamento è collegato all'emendamento n. 2, di cui sopra.

L'emendamento, nel quale un'ulteriore competenza in capo all'Autorità, mira a rendere uniforme la richiesta di inserimento di nuovi operatori e quindi non

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, dopo il numero 5 è aggiunto il seguente: „5-bis) a definire, anche con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, su ogni modalità, critiche, termini e modalità per il trasferimento o la messa a disposizione, da parte dei soggetti proprietari e a favore dei soggetti gestori, di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio, inclusi i beni strumentali e tutte le loro peritenze, in quanto non dupliceabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio.”

Emendamento n.º 6

Il termine di 18 mesi, previsto per l'acquisizione del materiale rotabile necessario allo svolgimento del servizio, è assolutamente insufficiente in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per la produzione e l'approvigionamento dello stesso materiale rotabile ferroviario da parte dell'aggiudicatario. Si propone, pertanto, l'eliminazione di tale disposizione.

Alli art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: "In questi casi, alli imprese aggeguidicataria e concesso un tempo massimo di dieciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indisponibile per lo svolgimento del servizio." sono abrogate.

### Emento n. 5

L'emanamento mira a precisare che appare più opportuno che, al fine di salvaguardare l'autonomia regionale e le specificità territoriali, l'autorità definisca solo gli indirizzi per l'adozione dei bandi di gara da parte degli Enti competenti.



All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. b), le parole "chiusure abbina i regolamenti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente" sono sostituite dalle parole:

## Emendamento n. 10

*Associazioni di categoria).*

L'emendamento è volto a garantire l'attuazione del principio di incrimento del numero delle licenze a livello regionale o locali, anche a seguito di approvate ed oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riserimento (e quindi anche seguendo una procedura concordata con tutti i soggetti interessati, sia Enti Locali che rappresentanti delle associazioni di categoria).

### Relazione

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lettera a), dopo le parole "costi oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di beneficio anche ambientali" sono aggiunte le seguenti: "im relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riserimento",

Con questo emendamento ci si salvaguardare la competenza regionale o degli Enti Locali per bacini di livello sub-regionale, con particolare riguardo alle aree di carattere sovracomunitarie ad interna contrapposizione, in merito alla disciplina e regolamentazione del servizio taxi che, in termini di offerta, qualità e tariffe, risulta già coerente con i principi di liberalizzazione del servizio taxi, la determinazione del loro numero, la regolamentazione dei turni di servizio, la determinazione delle tariffe, nonché, appare comunque intutile tale attribuzione ad un'autorità indipendente, posta che le Regioni e lo Stato, in base all'art. 120 della Costituzione, possono esercitare il potere costitutivo nei confronti dei Comuni che risultino inadempienti o inerti rispetto ad atti o attività obbligatorie.

Al punto 8 non appare conforme al disposto dell'art. 117 della Costituzione, che attribuisce la funzione amministrativa ai Comuni, alla quale appartiene attualmente quella di rilascio di licenze per il servizio taxi, la determinazione del loro numero, la regolamentazione dei turni di servizio, la determinazione delle tariffe, nonché, appare comunque intutile tale attribuzione ad un'autorità indipendente, posta che le Regioni e lo Stato, in base all'art. 120 della Costituzione, possono esercitare il potere costitutivo nei confronti dei Comuni che risultino inadempienti o inerti rispetto ad atti o attività obbligatorie.

L'attribuzione a una costituita Autorità indipendente di regolazione dei trasporti dei cui

### Relazione

• All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, dopo le parole "con particolare coerenza con i principi del presente articolo".

qualitative e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in riferimento al servizio taxi" sono aggiunte le parole: "forniti restando i livelli di offerta, di offerta del servizio taxi".

All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, le parole "ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi" sono sostituite dalle parole: "a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi".

In subordinazione:

## Emendamento n. 9

Il secondo mira a garantire la priorità dell'assegnazione della capacità al trasporto ferroviario regionale, a tutela delle esigenze di mobilità sistematica degli utenti lavoratori e studenti.



*L'emendamento mira a tutelare gli utenti, sia riguardo alla fissazione di tariffe massime e alla adeguamento annuale delle tariffe ordinarie.*

*Possibilità di stabilire tariffe predeterminate per tagitti prestabiliti, sia riguardo alle modalità di Relazione*

*All'art. 36, comma 1, lett. a), nuovo comma 2, numero 8, lett. f), alla fine del periodo sono aggiunte le parole „incusa la possibilità di stabilità di funzione di parametri oggettivi e del raggiungimento di specifici indicatori di qualità del servizio”.*

*Adeguamento delle tariffe solo in funzione di parametri oggettivi e del raggiungimento di specifici servizi, tenendo conto delle esigenze di mobilità, nonché dell'intensità dei movimenti aeroportuali, regioni. Quanto innanzitutto anche al fine di garantire adeguata standard minimi di erogazione delle territoriali interessati nell'ambito regionale o degli eventuali bacini sub-regionali individuati dalle ricche che intervergono anche lasseno delle Regioni, secondo procedure concordate con gli enti di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area comunale, previo assenso dei sindaci, il caso previsto dalla disposizione in parola, e cioè la possibilità di consentire ai titolari di licenza sindaci interessati” sono aggiunte le parole: „, delle Regioni per quanto di competenza”.*

## Emendamento n. 12

*Il caso previsto dalla disposizione in parola, e cioè la possibilità di consentire ai titolari di licenza sindaci interessati” sono aggiunte le parole: „, delle Regioni per quanto di competenza”.*

*Il caso previsto dalla disposizione in parola, e cioè la possibilità di consentire ai titolari di licenza sindaci interessati” sono aggiunte le parole: „, delle Regioni per quanto di competenza”.*

*Peraltre la norma è pienamente condivisibile in quanto consente di far lavorare ogni taxi h24, raddoppiando potenzialmente il numero dei taxi in servizio che sarebbero, così, messi in grado di rispondere ai picchi di domanda senza necessità di intervento sul numero delle licenze. È necessario, però, specificare che il servizio in oggetto deve essere espletato da soggetti che hanno conseguito l'iscrizione a ruolo di cui alla legge n. 21/92.*

*La norma è pienamente condivisibile in quanto consente di far lavorare ogni taxi h24, raddoppiando potenzialmente il numero dei taxi in servizio che sarebbero, così, messi in grado di rispondere ai picchi di domanda senza necessità di intervento sul numero delle licenze. È necessario, però, specificare che il servizio in oggetto deve essere espletato da soggetti che hanno conseguito l'iscrizione a ruolo di cui alla legge n. 21/92.*

*Le norme sono state approvate dal Consiglio dei Ministri il 23 gennaio 1992, n. 21.”.*

*“da chiunque abbia conseguito l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 6 della*



L'emendamento è volto a far sì che l'Autorità, nel condurre l'analisi di efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, prendendo in considerazione l'esigenza di tutelare i servizi ferroviari regionali, sviluppati nell'interesse di pendolari lavoratori e studenti.

#### Relazione

- All'art. 37, comma 1, dopo le parole "Unione europea" sono aggiunte le seguenti: "e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale".

#### In subordine:

La norma mira a garantire l'effettiva concorrenza nel settore del trasporto ferroviario, escludendo la possibilità che la società che gestisce le infrastrutture sia ricongiungibile, in qualche modo e forma societaria, alla società che gestisce i servizi. Tale obiettivo non appare soddisfatto dalla formulazione contenuta nel decreto-legge in esame.

#### Relazione

All'art. 37, sostituire il comma 1 con il seguente:

"I. Ai fini della piena concorrenza nel settore del trasporto ferroviario è assicurata la separazione raggruppamenti, al fine di garantire la loro effettiva indipendenza."

#### Emen~~d~~amento n. 1

#### Misure per il trasporto ferroviario

#### ARTICOLO 37



L'emendamento è volto ad eliminare i dubbi interpretativi posti dall'attuale formulazione dell'articolo 157 del d.lgs. n. 163/2006, non chiariti dalla disposizione in argomento. Il dito letterale delle norme, infatti, porta a ritenere che la possibilità di emettere obbligazioni sia concessa esclusivamente alle società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, con conseguente non applicazione per le società costituite al fine di realizzare e gestire più opere e più servizi, ma anche per le società già esistenti.

#### Rielazione

All'art. 41, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:  
„3-bis. Le disposizioni di cui a tale norma si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

#### E<sup>mendamento</sup> n. 2

All'art. 41, comma 1, le parole „realizzare e gestire infrastrutture o nuovi esercizi di pubblica utilità” sono sostituite dalle parole: „realizzare e gestire infrastrutture o una singola infrastruttura o un nuovo servizio”.

#### E<sup>mendamento</sup> n. 1

*Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond*

## **ARTICOLO 41**



Sulla Gazzetta Ufficiale del 24/12/2012 supplemento ordinario n. 18/L (Decreto sulle liberalizzazioni) al Capo II sono previste "misure per l'edilizia" che varano a modificare il D.L. 6 dicembre 2011 converteo con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011 n. 214 e i disposti normativi indicati in oggetto.

In tale settore, nella consapevolezza che il problema della casa costituisce ancora oggi, per strati estesi del popolazione, uno dei principali fattori di disagio e di critica, appare doveroso richiamare il lavoro svolto dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio della Conferenza Regioni (nella materia dell'Edilizia residenziale pubblica delegata alla Regione Basilicata), in tema di fiscalità dell'Edilizia Sociale, a seguito del quale la Conferenza Basilicata, in tempi di misura ridotta, comprensive, la scarsissima quantità di risorse finanziarie potrebbe, anche se in misura ridotta, compensare, la scarsissima quantità di risorse finanziarie necessarie a soddisfare adeguatamente la domanda di alloggi per le fasce deboli.

In particolare, con il D.Lgs n. 23/2011 è stata data, come è noto, autorizzazione alla Legge n. 42/2009 specificatamente al settore dell'edilizia residenziale le novità più significative riguardano la IACP, comunque denominata, oltre alla introduzione di un'imposta sostitutiva (cosiddetta cedolare secca) sui canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo. La cedolare secca non si applica alle istituzioni di una nuova imposta, denominata Imposta Autonoma proprieta (IAMP), anche agli ex beneficiari di una nuova imposta, denominata Imposta fiscale Autonome. Per quanto attiene la IACP, comunque denominata, oltre alla introduzione di un'imposta sostitutiva (cosiddetta cedolare secca) sui canoni di locazione dei fabbricati ad uso abitativo. La cedolare secca non si applica alle istituzioni di una nuova imposta, denominata Imposta Autonoma proprieta (IAMP), anche agli ex beneficiari di una nuova imposta, denominata Imposta fiscale Autonome.

All'art. 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al setto periodo dopo le parole „di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504”, sono aggiunte le seguenti: „limitatamente alle unità imobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà individua, adibite ad abitazione principale dai soci assenziati, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti.”

Alla fine del comma I dell' articolo 56 sono aggiunti i seguenti commi ibis e lettere:

## Emendamento n. 1

*Norma nel settore edili*»

ARTICOLO 56



L'introduzione di detti dispositi inciderebbe negativamente in un settore già in grande difficoltà e non più alimento, come in passato, da un flusso costante di risorse.

La proposta di emendamento tende a:

- consentire agli IACP, comunque denominati, di avvalersi dell'applicazione della "cedolare secca", in forma ridotta, anche nella locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- escludere gli alloggi regolarmente assoggettati dagli ex IACP dall'ambito applicativo dell'imposta municipale propria. L'esenzione è finalizzata ad investire le risorse risparmiate per la gestione e la manutenzione del patrimonio esistente nonché per futuri investimenti.



“39-quater) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto avvenuti ad oggetto interventi del primo comma dello stesso articolo, al fine di realizzare allosgo<sup>i</sup> destinati alle finalità proprie recuperato di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) e b) dell’edilizia sociale”.

“39-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto avvenuti ad oggetto interventi di manutenzione, di cui all’art. 31 primo comma lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici e agli allosgo<sup>i</sup> di edilizia residenziale sociale di cui al n. 21-ter”.

“39-bis) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto la realizzazione di imprese, quali ora la superficie destinata ad allosgo<sup>i</sup> sia utilizzata per le finalità proprie dell’edilizia realizzazione di fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succ. modif. e di allosgo<sup>i</sup> sociali, di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di allosgo<sup>i</sup> sociali, compresa la realizzazione di allosgo<sup>i</sup> destinata ad allosgo<sup>i</sup> sia utilizzata per le finalità proprie dell’edilizia sociale.”

“21-ter) — cessione di beni, comprese le materie prime e semilavorati, per la realizzazione di fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succ. modif. e imprese, quali ora la superficie destinata ad allosgo<sup>i</sup> sia utilizzata per le finalità proprie dell’edilizia sociale.”

Alla tabella A, parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633 sono aggiunti i seguenti numeri:

Dopo il comma 1 dell’art. 106 del DPR 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente ibis) Limitalmente ai crediti locativi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli Enti a ciò preposti, la percentuale dello 0,5 di cui al precedente comma 1 è elevata al 5%”.

Ibis) Le procedure amministrative di decadenza relativa agli allosgo<sup>i</sup> di edilizia residenziale sono equiparate alle procedure giurisdizionali di convallida di fatto ai sensi e per gli effetti del secondo articolo a condizione di concorso di responsabilità degli enti gestori, anche in questo caso la finalità della procedura è di garantire la morosità locativa e prevedano la risoluzione contrattuale”.

All’art. 185, comma 2 del testo Unico delle imposte sui redditi - DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiunge “Per i fabbricati concessi in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, la riduzione del 15% è elevata all’85%”.

Art. 57 “defiscalizzazione dell’housing sociale”.

L’articolo 57 è così sostituito:

## Ementamento n. 1

*Ripristino IVA per housing sociale*

## ARTICOLO 57



L'articolo 57 del Decreto Legge in oggetto, reca modifiche al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; DPR 22/12/1986 n. 917; Dlgs n. 446 del 15/12/1997; DPR 26 aprile 1986, n. 131.L.art. 57, al p.to c) comma 1, introduce modifiche all'art. 10, comma 1, p.to 8 bbi, e alla tabella A, parte III, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, a seguito delle quali viene introdotta l'applicazione dell'IVA anche sugli "alloggi sociali" come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della Solidarietà sociale, il ministro delle Politiche della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008. Tale disposto comporterebbe ripercussioni sulle famiglie indigenti.

### Relazione

Allie note dell'art. 5 della Tattiva, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

"II-ter) per i contratti di alloggi sociali di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008, l'imposta è dovuta nella misura minima indipendentemente dalla durata del contratto".

All'art. 5 del Dlgs n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma 6: "Non concorrono a formare la base imponibile i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, concorrono a formare la base imponibile i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili comunque denominati".

All'art. 11, comma 3 del Dlgs n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. dopo le parole "...non ammessi in deduzione", aggiungere "ad eccezione di quelli erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale sociale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008".

All'art. 90 del DPR 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma 3:

"3) I redditi degli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008 sono determinati ai sensi dell'art. 185, comma 2-bis".

All'art. 185 del DPR 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma 2, il seguente comma:

"2bis) Per i soggetti che effettuano locazioni di alloggi di edilizia sociale di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22.04.2008, in deroga all'art. 37 e all'art. 90, il reddito d'imposta è determinato secondo le disposizioni del Capo VI".

Alla tabella A, parte III allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 è apposta la seguente modifica:

"il numero 127-duodecies) è abrogato"

„39-quindies), fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni agli edifici di cui al n. 21-ter)“.

nonché prestazioni di servizi relativi alla pulizia delle parti comuni allo spazio dei pozzi e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni agli edifici di cui al n. 21-ter)“.



Il documento approvato dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, contiene, inoltre, misure di desocializzazione sia a favore degli operatori di edilizia residenziale pubblica (riduzione aliquota IVA per interventi di nuova costruzione, recupero, manutenzione straordinaria, acquistazione di fabbricati, e la relativa fornitura di beni e servizi, revisione dell'imponibile ai fini IRPS, eliminazione IRAP) sia a favore degli utenti (riduzione aliquota IVA sugli acquisti da parte degli enti gestori dei servizi che vengono poi addibitati agli stessi utenti, riduzione imposta di registro sui contratti di locazione). In definitiva, si propone di riconoscere all'alloggio sociale un regime fiscale agevolato allo scopo di diminuire il notevole carico fiscale degli ex IACP e di tutti i soggetti che operano nel social housing, per la parte relativa alla realizzazione di alloggi sociali. Si propone, pertanto, la desocializzazione degli investimenti destinati alla realizzazione ed al recupero di edilizia sociale attraverso interventi a favore degli operatori nel settore dell'ERP e degli utenti dell'ERP.

- a) IRPS - incremento percentuale soffettaria deducibile costi.
  - b) equiparazione delle procedure di decadenza ai procedimenti giurisdizionali di convallata di sfratto.
  - c) incremento, per le gestioni di ERP, della misura dell'accantonamento fiscalemente deducibile per svallutazione crediti locativi.
  - d) IVA - imposta sul valore aggiunto (DPR 26 ottobre 1972 n. 663). (aliquota IVA 4%)
  - e) IRPS - imposta sul reddito delle società (DPR 22 dicembre 1996 n. 917)
  - f) IRAP - imposta regionale sulle attività produttive (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446).
  - g) Imposta di registro - (DPR 26 aprile 1986 n. 131).
- Ancor più nel dettaglio, le modifiche richieste afferiscono a:



La norma mira a estendere il beneficio dell'esenzione da accisa (al momento riconosciuto soltanto con riguardo al trasporto merci) al trasporto di passeggeri nella navigazione interna, correggendo in tal modo un errore recupriamente delle direttive comunitarie 92/81/CE (armonizzazione struttura delle accise sugli oli minerali) e 2003/96/CE (ristrutturazione quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), diversamente attuata in altri paesi dell'Unione europea, quali Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Olanda, ove la navigazione commerciale soppresso le seguenti parole: "limitatamente al trasporto delle merci".

I. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 "Tabella A", al punto 3, sono inserite le seguenti parole: "61-bis. (Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna).

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

*Relazione*

La norma mira a estendere il beneficio dell'esenzione da accisa (al momento riconosciuto soltanto passaggio perche assimilato alla navigazione privata da diparto.

Il d.lgs. N. 504/95 di recupriamento delle direttive comunitarie ha previsto l'esenzione dall'accisa imbarcazioni private da porto".

In particolare, la direttiva 92/81/CE, in seguito integrata dalla direttiva 2003/96/CE, stabilisce all'art. 8 che gli Stati membri esentino dall'accisa "gli oli minerali forniti per essere usati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie (comprese la pesca)", ma non in passaggio in acque comunitarie esente da accisa.

## ARTICOLO 61 BIS



## Reti aeroportuali

### ARTICOLO 74

All'art. 74, comma 1, le parole "previo parere della Conferenza Ufficata" sono sostituite dalle parole: "previa intesa della Conferenza Ufficata".  
Le reti aeroportuali costituiscono un elemento fondamentale in termini di governo e sviluppo del territorio regionale: pertanto, si ritiene necessaria l'intesa della Conferenza Ufficata.



## ULTERIORI RICHIESTE ED OSSERVAZIONI



Si chiede al Governo di chiarire che il cinema, con particolare riferimento alla regolamentazione delle sale cinematografiche, in virtù della sua specificità di attività a carattere culturale, sia considerato esente dalla applicazione delle disposizioni in materia di liberalizzazione.

#### *Liberalizzazione delle attività economiche*



Diffierimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011

All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il presente comma:

“2. Il comma 1 dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” è sostituito: Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dal 2013.”;

Costituita: Le disposizioni del Titolo I si applicano a decorrere dal 2014 e le disposizioni del Titolo II si applicano a decorrere dal 2013.”;

In ragione della rilevanza delle disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 118/2011 e delle importanti ripercussioni che queste avranno, al fine di consentire alle Regioni di adeguarsi gradualmente e nel tempo garantire il necessario coordinamento tra il bilancio regionale e quello sanitario, si propone di posticipare l'applicazione delle stesse a partire dal 2013.

#### Rielazione



*degli indicatori.*

*Occorre reintrodurre un coefficiente di correzione che pesi anche il miglioramento nel tempo*

#### *Relazione*

Il comma 4 dell'articolo 30 della legge 2 novembre 2011, n. 183 è abrogato. Conseguentemente, è ripristinato il comma 2-ter dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

L'articolo stabilisce che in ragione della specificità della sanità, anche con riferimento agli aspetti sanzionatori, si escluda che dal 2011 le verifiche degli adempimenti regionali in materia sanitaria possano concorrere il rispetto del Patto di stabilità interno.

#### *Relazione*

„A decorrere dall'anno 2012 è esclusa dalle verifiche degli adempimenti regionali in materia sanitaria previsti dal vigente ordinamento, con riferimento agli esercizi 2011 e seguenti, la verifica della specifica disciplina, anche sanzionatoria in caso di inadempienza, che regola il medesimo del rispetto del Patto di stabilità interno, tenuto conto della sua estanctità alla materia sanitaria e patto di stabilità interno“.

## **MODIFICHE AL PATTO DI STABILITÀ INTERNO**



La norma proposta vuole individuare con chiarezza l'ente beneficiario dell'Imposta Provinciale di trascrizione e della Tassa Automobilistica Regionale al fine di favorire lo sviluppo della relativa disciplina in considerazione della risorma delle Province prevista dall'art. 23 del DL 201/2011, convertito nella legge 214 dello stesso anno, e con l'ulteriore finalità di evitare fenomeni elusivi del relativo adempimento fiscale.

La norma, inoltre, non interviene circa i contatti ma tenendo conto dell'ordinamento tributario nel quale consente, comunque, inserimenti locali ma tenendo conto dell'ordinamento tributario nel suo complesso e ripartendo, pertanto ad unitarietà i vantaggi connessi all'insediamento produttivo da parte dei soggetti interessati.

Per quanto riguarda la Tassa Automobilistica Regionale, la norma proposta chiarisce in maniera inequivocabile quanto stabilito al comma 3, dell'art. 7, della legge n. 99/2009.

#### Relazione

1. Nelle more del titolo della Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT), di cui all'articolo 17, il versamento della predetta imposta, di cui all'art. 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve essere effettuato a favore della Provincia in cui risiede ovvero ha stabilità la sede legale il proprietario del veicolo interessato alla trascrizione delle relative formalità presso il Pubblico Registro Automobilistico.
2. Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'art. 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la tassa automobilistica regionale è dovuta e versatile direttamente alla Regione in cui risiede ovvero ha stabilito la sede legale il proprietario del veicolo come risultante presso il Pubblico Registro Automobilistico.

#### *Provinciale di Trascrizione e Tassa Automobilistica Regionale*

(Interpretazione autentica dell'ente beneficiario del versamento effettuato a titolo di Imposta At. 17 bis

AI D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, dopo l'articolo 17, è aggiunto il seguente articolo 17 bis:

#### Ementa